

**AMBIENTE**

**Accesso agli esposti ambientali**

(Parere reso nella seduta del 17 gennaio 2013)

L'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna, premesso di essere destinataria di numerosi esposti e segnalazioni da parte di singoli cittadini, o di comitati variamente organizzati, nei quali si evidenziano specifici inconvenienti ambientali derivanti da realtà produttive o commerciali e che i titolari di queste attività chiedono di esercitare il diritto di accesso mediante l'estrazione di copia degli esposti o delle segnalazioni che li riguardano, chiede se tali istanze di accesso possano essere accolte e, in caso affermativo, se gli esposti debbano essere messi a disposizione degli accedenti integralmente ovvero espungendo la generalità degli esponenti o con altre precauzioni.

Al riguardo la Commissione osserva che, in linea di principio, non si ravvisano ragioni ostative all'esercizio del diritto di accesso da parte dei destinatari di esposti o segnalazioni, soprattutto se l'accesso è preordinato ad esigenze difensive per resistere a giudizi già instaurati, ovvero a verificare la sussistenza o meno delle necessarie condizioni per intraprendere azioni giudiziarie sottese a salvaguardare il proprio buon nome o la propria reputazione.

Né può sostenersi che, nei casi in questione, sorgano particolari problemi di tutela della riservatezza, tenuto conto che l'art. 60 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 non esclude il diritto di accesso neanche quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, sempre che la situazione che si intende tutelare sia di rango almeno pari ai diritti della personalità o altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.